



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLA MACEDONIA, ORA REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD, IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2014

Art. 7

Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, puo' optare per la legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'art. 35, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014
------	--

Estremi	Legge 16 ottobre 2025, n. 153
---------	-------------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2025
---------------	--

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-153-2025/art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it